Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 13/06/2019

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto con l'intermediario, in data 10/08/2015, un contratto di prestito personale per un importo netto erogato di € 13.148,50, da restituirsi in 60 rate mensili, TAN 5,96% e TAEG 7,69%.
Lamenta, in relazione a tale contratto, la non corretta indicazione del TAEG da parte dell'intermediario, per non aver tenuto conto del costo della polizza assicurativa sul credito che, pur qualificata nel contratto come facoltativa, "*ha natura obbligatoria*", in considerazione delle seguenti circostanze:

- non è stata fornita alcuna informativa circa la facoltatività della polizza;
- la polizza, stipulata con un'impresa assicurativa appartenente allo stesso gruppo dell'intermediario, è stata imposta al fine di assicurare al mutuante il rimborso integrale/parziale del credito;
- la polizza, nel contratto di prestito personale, prevedeva una elevata commissione di collocamento.

Afferma la sussistenza di tutti gli indici di obbligatorietà delle polizze:

- hanno la funzione di copertura del credito e coprono rischi suscettibili di incidere sulla solvibilità del mutuatario;
- sono state sottoscritte contestualmente al finanziamento e hanno pari durata;
- l'indennizzo è parametrato alle rate del finanziamento;
- il beneficiario è il ricorrente;

- l'intermediario percepisce una remunerazione pari al 52% del premio per il collocamento della polizza;
- il diritto di recesso è riconosciuto dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla decorrenza.

Fa presente che le stesse polizze collettive sono state già analizzate dal Collegio di Bari con decisione n. 17875/18, che ha confermato la presenza degli indici di obbligatorietà delle polizze.
Chiede pertanto l'applicazione dell'art. 125-*bis* del T.U.B., con conseguente ricalcolo degli interessi e restituzione dell'eccedenza e di ogni altra somma versata a titolo di interessi, commissioni, polizze o altre spese.
L'intermediario, dopo aver riepilogato le condizioni economiche del prestito personale, riferisce che il premio assicurativo versato per il pacchetto "*Valore Vero PLUS*" è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in considerazione del carattere del tutto facoltativo dell'adesione, come indicato nel SECCI, sul frontespizio del contratto e agli artt. 12 e 18 delle Condizioni generali di contratto. Inoltre, il rapporto assicurativo è nettamente distinto da quello di finanziamento, essendoci un modulo apposito, separato e autonomo, che riguarda l'adesione del mutuatario alle polizze collettive.
Il contratto prevede altresì il diritto di recedere senza alcuna incidenza sulle condizioni dei rapporti di finanziamento e individua nell'aderente (o nei suoi aventi causa) il beneficiario irrevocabile delle prestazioni.
Ad ogni buon conto, produce tre contratti stipulati con altri clienti aventi medesimo merito creditizio dell'odierno ricorrente, nei quali, a parità di condizioni economiche, non risulta l'adesione alla polizza, a conferma del carattere realmente facoltativo della stessa. Fa presente come, per valutare il merito creditizio di ciascun cliente, venga utilizzato un indicatore decisionale, c.d. "*score*", con il principale obiettivo di prevederne la solvibilità, che viene calcolato al momento di ciascuna richiesta di finanziamento sommando le informazioni socio-demografiche e storico-comportamentali riguardanti il cliente stesso.
Il ricorrente contesta le produzioni documentali effettuate dall'intermediario, in quanto trattasi di mere richieste di prestiti personali, per le quali non è provata l'effettiva erogazione dei finanziamenti.
Fa inoltre presente che il contratto di cui all'allegato "H" prevedeva, in luogo della polizza assicurativa, un'ulteriore garanzia, costituita dalla fideiussione.
Con riferimento ai contratti di cui agli allegati "G" e "I", rileva che gli stessi erano finalizzati all'acquisto di un'autovettura. Tuttavia, il rapporto tra il valore del bene e l'esposizione globale del consumatore è completamente differente; tale parametro assume valore dirimente in fase istruttoria, in quanto una maggiore esposizione del consumatore, senza garanzie reali (come accade nei mutui ipotecari), comporta una maggiore rischiosità per la banca.
Ritiene pertanto che l'intermediario non abbia fornito la prova contraria, considerato anche che i dati reddituali e familiari degli altri consumatori non sono stati resi noti.
Il ricorrente chiede all'Arbitro:

- di accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del TAEG e, per l'effetto, condannare l'intermediario a ricalcolare gli interessi dovuti e restituire le somme eccedenti, nonché ogni altra somma versata a titolo di interessi, commissioni, polizze o altre spese;
- di condannare l'intermediario al pagamento delle spese legali, quantificate in € 250,00, oltre le ulteriori spese del presente procedimento e gli interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo.

L'intermediario resistente chiede il rigetto integrale delle domande del ricorrente.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la censura di errata determinazione del TAEG, relativamente a un rapporto di credito al consumo, stante la asserita mancata inclusione dei costi di polizza.
Volgendo alla disamina della censura che si appunta sulla natura asseritamente obbligatoria della polizza collettiva *Valore vero*, rileva il Collegio come:

- la polizza sia a copertura del credito, come emerge anche dalla natura degli eventi assicurati, tutti incidenti sulla solvibilità del debitore (decesso, invalidità, inabilità);
- abbia durata pari al finanziamento;
- sia stata sottoscritta contestualmente al finanziamento;
- l'indennizzo sia parametrato al debito residuo o alle rate mensili del finanziamento;
- l'intermediario, secondo le condizioni indicate nel modulo di adesione, abbia percepito una remunerazione per il collocamento della polizza pari complessivamente ad € 435,70, a fronte di un premio complessivo di € 848,50.

Da quanto precede risulta, dunque, la sussistenza degli indici presuntivi di obbligatorietà, come fissati in termini generali dal Collegio di Coordinamento (cfr Collegio di coordinamento, decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17).
In conformità con quanto affermato dalle citate pronunce dell'Arbitro (cfr ancora Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10617, 10620, 10621 del 2017 10621/17, cui *adde* Collegio di Coordinamento, decisione n. 16291/18) l'intermediario ha quindi offerto in comparazione n. 3 contratti, onde fornire prova contraria circa la presunta obbligatorietà delle polizze relative finanziamento concluso dal ricorrente.
Dovendo il Collegio effettuare una comparazione non atomistica bensì globale tra le condizioni del finanziamento che dà causa al ricorso e quelle offerte in raffronto ai fini dell'articolazione di idonea prova contraria da parte dell'intermediario (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 16291/18), si rileva i contratti offerti in comparazione (n. 3 contratti), sforniti di polizza accessoria, consentano di ravvisare, dal punto di vista dei profili ritenuti maggiormente indicativi (TAN, durata, importo erogato e presenza del coobbligato), una sostanziale omogeneità di termini rispetto al contratto di finanziamento che dà causa al ricorso, così da consentire di dire effettivamente vinta la presunzione di obbligatorietà della polizza a corredo del contratto oggetto del ricorso.
In relazione, infine, alla richiesta di restituzione degli importi eccedenti fin qui corrisposti, rispetto a quelli effettivamente dovuti in virtù di una eventuale rideterminazione del TAEG di riferimento, il Collegio si riporta ai propri precedenti in termini, con cui si è affermato risultare assorbita, la richiesta di restituzione del premio assicurativo, dalla domanda di nullità del TAEG (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3440/18).
Stante il principio della soccombenza, la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS